

D.g.r. 31 maggio 2011 - n. IX/1811**Approvazione nuovo modello di attestato di certificazione energetica degli edifici**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il d.lgs. 192/2005, attuativo della direttiva 2002/91/CE, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

- l'art.17 dello stesso decreto prevede che le norme attuative si applichino alle regioni e alle province autonome che non abbiano provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/Ce, relativa al risparmio energetico in edilizia;

- la l.r. 24/2006 ("Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente") attribuisce alla giunta Regionale, in attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, nonché del decreto legislativo citato, la competenza a dettare disposizioni per l'efficienza energetica, tra cui quelle per certificare il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione (art. 9, lettera a);

Richiamata la d.g.r. n. 5018 del 26 giugno 2007, modificata ed integrata con d.g.r. n. 5773 del 31 ottobre 2007, nonché con d.g.r. n. 8745 del 22 dicembre 2008, con le quali sono state approvate le "Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia", comprensive del modello di attestato di certificazione energetica;

Considerato che si rende opportuno modificare il suddetto modello al fine di:

- eliminare il timbro per accettazione del Comune, con il relativo logo, in quanto l'attestato acquista efficacia con inserimento nel sistema informativo regionale del file di interscambio dati, come previsto dall'art.25 comma 4 bis della l.r. 24/2006, a seguito della modifica introdotta con l'art. 17 comma 1, lettera f) della l.r. 3/2011;

- inserire il Comune Catastale, dato fondamentale per identificare un immobile presso il Catasto e non sempre coincidente con il Comune Amministrativo;

- inserire, tra le opzioni possibili che il certificatore può indicare per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio, l'impianto di ventilazione meccanica;

Ritenuto pertanto di sostituire il modello di attestato di certificazione energetica allegato alla dgr 8745/2008 con il modello che contiene le modifiche di cui sopra;

A voti unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

1. di sostituire il modello di attestato di certificazione energetica allegato alla d.g.r. 8745/2008 con il modello allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da due facciate;

2. disporre la presente pubblicazione sul B.U.R.L.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Dati proprietario

Nome e cognome
Ragione sociale
Indirizzo
N. civico
Comune
Provincia
C.A.P.
Codice fiscale / Partita IVA
Telefono

Catasto Energetico Edifici Regionale

Codice identificativo
Registrato il
Valido fino al

Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome
Numero di accreditamento

Dati catastali

Comune catastale				Sezione				Foglio				Particella			
Subalterni	da	a		da	a			da	a			da	a		

Dati edificio

Provincia
Comune
Indirizzo
Periodo di attivazione dell'impianto
Gradi giorno
Categoria dell'edificio
Anno di costruzione
Superficie utile
Superficie disperdente (S)
Volume lordo riscaldato (V)
Rapporto S/V
Progettista architettonico
Progettista impianto termico
Costruttore

Mappa

[GG]

[m²]

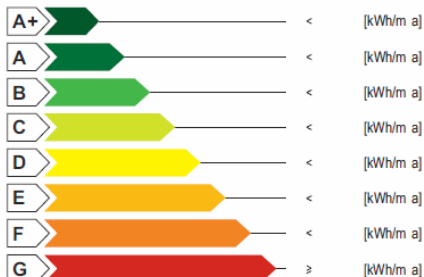
[m²]

[m³]

[m²]

Classe energetica - EP_H Zona climatica

Basso fabbisogno

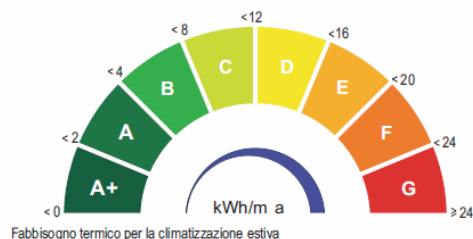


Alto fabbisogno

Valore limite del fabbisogno per la climatizzazione invernale:

[kWh/m² a]

Classe energetica - ET_c

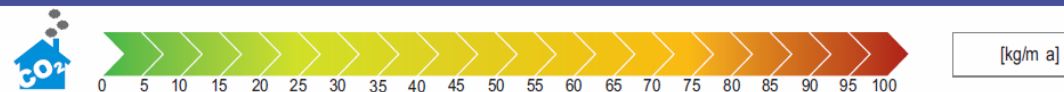


Fabbisogno termico per la climatizzazione estiva

Richiesta rilascio targa energetica

☐ Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO₂eq



[kg/m² a]



ATTESTATO DI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Indicatore di prestazione energetica

Fabbisogno annuo di energia termica

Climatizzazione invernale ET_H [kWh/m a]

Climatizzazione estiva ET_C [kWh/m a]

Acqua calda sanitaria ET_W [kWh/m a]

Fabbisogno di energia primaria

Climatizzazione invernale EP_H [kWh/m a]

Climatizzazione estiva EP_C [kWh/m a]

Acqua calda sanitaria EP_W [kWh/m a]

Contributi

Fonti rinnovabili EP_{FER} [kWh/m a]

Efficienze medie

Riscaldamento ε_{gHyr} [%]

Acqua calda sanitaria ε_{gKWyr} [%]

Riscaldamento + Acqua calda sanitaria ε_{gHWyr} [%]

Totale per usi termici EP_T [kWh/m a]

Altri usi energetici

Illuminazione EP_L [kWh/m a]

Specifiche impianto termico

Tipologia impianto

Sistema di generazione

☐ tradizionale

☐ multistadio o modulante

numero generatori

potenza termica nom. al focolare

combustibile utilizzato

☐ condensazione

☐ multistadio o modulante

numero generatori

potenza termica nom. al focolare

combustibile utilizzato

☐ pompe di calore

numero generatori

C.O.P. / G.U.E.

combustibile utilizzato

☐ teleriscaldamento

combustibile utilizzato

☐ cogenerazione

consumo nom. di combustibile

combustibile utilizzato

☐ ad alimentazione elettrica

potenza elettrica assorbita

☐ altro (si veda campo note)

Riscaldamento

ACS

Combinato

Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

	Intervento	Superficie interessata [m²]	Prestazioni U [W/m²K] η [%]	Risparmio EP _H [%]	Priorità intervento	Classe energetica raggiunta	Riduzione CO _{2eq} [%]
Involucro	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione della copertura						
	Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte verso l'esterno						
Impianto	Sostituzione generatore di calore						
	Sostituzione/adequamento del sistema di distribuzione						
	Sostituzione del sistema di emissione						
	Installazione/sostituzione VMC						
FER	Installazione impianto solare termico						
	Installazione impianto solare fotovoltaico						
TOT.	Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati						
Note							

Note

Firma

Il Soggetto certificatore dichiara sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445/2000 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di aver redatto il presente attestato in conformità alla DGR n.VIII/5018 e s.m.i..

Soggetto certificatore

Il presente attestato documenta l'avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato, del contributo di euro 10,00 dovuto all'Organismo regionale di accreditamento e ha stesso valore di ricevuta del Catasto Energetico Edifici Regionale.





Certificazione Energetica degli Edifici

www.cened.it

Pagina 2/2

ATTESTATO DI

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

valido fino al

Serie Ordinaria n. 23 - Martedì 07 giugno 2011

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 6 maggio 2011 - n. 4070**Indicazioni riguardanti il riconoscimento di crediti formativi nei percorsi di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Parziale modifica del d.d.u.o. 10043/09**IL DIRIGENTE DELLA UO
ATTUAZIONE DELLE RIFORME E CONTROLLI

Richiamata la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l'art. 10 «Sistema di certificazione»;

Vista la d.g.r. n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22 comma 4, l.r. n. 19/2007)»;

Visto il d.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia» ;

Visto il d.d.u.o. 6 ottobre 2009 n. 10043 «attivazione del percorso formativo abilitante per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 1)»;

Rilevato che il suddetto percorso formativo rientra nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale nel rispetto delle disposizioni generali di cui alla normativa vigente nonché delle puntuali prescrizioni di cui al richiamato d.d.u.o. 10043/2009;

Tenuto conto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) con sentenza n. 00178/2010 REG. RIC ha ribadito che il decreto regionale 10043/2009 «non crea alcuna figura professionale, limitandosi ad istituire corsi di formazione abilitanti all'esercizio di una arte ausiliaria (quella di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici) già compiutamente individuata dalla legge statale quale arte sanitaria delle professioni sanitarie»;

Considerato che il punto 7 dell'Allegato A del decreto 10043/2009 stabilisce che:

– l'ente di formazione può riconoscere crediti formativi a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di formazione professionale nell'ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente;

– possono essere riconosciuti crediti formativi anche in misura superiore al 50% delle ore totali del percorso standard, nella fattispecie a modifica delle disposizioni contenute al punto 4.5 del decreto n. 9837 del 12 settembre 2008;

Ritenuto necessario, considerando la temporalità della previsione del punto 7 dell'Allegato A del decreto n. 10043/2009, stralciare tale passaggio riportando il criterio della valutazione dei crediti formativi per i percorsi di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici alla regola generale contenuta nel decreto n. 9837/2008 che prevede la possibilità di utilizzare i crediti riconosciuti fino a un massimo del 50% delle ore totali del percorso;

Richiamato altresì che il decreto n. 9837/2008 stabilisce che possiedono valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema IFP e dai soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1) di stabilire, a parziale modifica del d.d.u.o. 10043/2009, lo stralcio del punto 7 dell'Allegato A che prevede che:

- l'ente di formazione può riconoscere crediti formativi a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di formazione professionale nell'ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente;

- possono essere riconosciuti crediti formativi anche in misura superiore al 50% delle ore totali del percorso standard, nella fattispecie a modifica delle disposizioni contenute al punto 4.5 del decreto n. 9837 del 12 settembre 2008;

2) di confermare che il criterio della valutazione dei crediti formativi per i percorsi di Massaggiatore e capo bagnino de-

gli stabilimenti idroterapici viene riportato alla regola generale, prevista dal decreto n. 9837/2008 che stabilisce che possono essere riconosciuti crediti formativi solo fino a un massimo del 50% delle ore totali del percorso;

3) di stabilire che la parziale modifica del d.d.u.o. 10043/2009 ha decorrenza immediata e i corsi in fase di avvio a partire dalla data di adozione del presente decreto devono attenersi alla regola di cui al precedente punto 2);

4) di confermare, in coerenza con quanto stabilito dal decreto 9837/2008, che hanno valore di credito formativo esclusivamente le certificazioni rilasciate dal sistema di Istruzione, dal sistema di IFP e dai soggetti accreditati per i Servizi al Lavoro;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Burl e sul sito www.istruzione.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Ada fiore